

Allegato "C" al n. 107/77 di Repertorio

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"ATTENDIAMOCI ODV ETS"**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'associazione di volontariato "Attendiamoci ODV ETS".

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale in Reggio di Calabria. La prima sede è fissata in Reggio Calabria alla via del Salvatore, 27. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2.2. Essa può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 4 - PRINCIPI ISPIRATORI

4.1. L'Associazione si ispira ai principi cattolici.

4.2. Non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà umana e sociale, nonché finalità civili, culturali e di ricerca etica e spirituale.

4.3. La sua struttura è democratica, apartitica, aconfessionale. È composta da sole persone fisiche.

4.4. L'Associazione svolge attività di volontariato prevalentemente attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

4.5. L'Associazione si può avvalere di lavoratori e volontari secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Il compenso dei lavoratori è determinato ai sensi della normativa vigente.

4.6. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5 - FINALITÀ

5.1. L'Associazione ha come scopo il servizio ai giovani ed a quanti si interessano delle problematiche giovanili.

5.2. Si pone come fine la formazione globale della persona attraverso attività di vario genere, ed in particolare l'integrazione nel territorio (a livello sociale, storico, ambientale, religioso, sportivo e, più in generale, culturale).

5.3. L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati ed è, in particolare, diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, così come previsto dalla normativa vigente.

5.4. L'Associazione persegue la finalità della crescita globale della persona, attraverso la formazione diretta e la collaborazione con altre agenzie educative. Ciò attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) formazione diretta mediante incontri periodici, itinerari formativi ed esperienze residenziali;

- b) collaborazione di esperti in scienze umane, culturali, ambientali e religiose;
- c) tutela, promozione e valorizzazione della natura, dell'ambiente, dei beni culturali ed artistici, dei mezzi informatici e di comunicazione;
- d) promozione della legalità e della cittadinanza attiva e contrasto alla criminalità organizzata ed ai comportamenti illegali in genere.

Art. 6 - ATTIVITÀ PRINCIPALI

6.1. Per conseguire tali finalità, l'Associazione può avviare e condurre servizi di carattere sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, educativo, culturale, sportivo, ambientale, rivolti sia alla persona sia alla comunità.

6.2. Si esclude l'esercizio diretto di qualsiasi attività d'impresa, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, strumentale e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo ideale. L'Associazione può, comunque, costituire e/o partecipare a società *benefit* ed imprese sociali ovvero altri enti in forma associativa per l'esercizio di attività d'impresa.

6.3. Tra le attività principali dell'Associazione rientrano:

1. la gestione, a qualunque titolo, di:
 - a) centri di aggregazione giovanile e comunità giovanili;
 - b) beni immobili confiscati;
 - c) residenze per studenti e collegi universitari;
 - d) case vacanza ed altre strutture ricettive comunque denominate;
2. le seguenti altre attività:
 - a) attività connesse di formazione personale mediante appositi corsi finanziati da Enti Pubblici e/o Privati e/o dalla Unione Europea;
 - b) attività e servizi per la comunità: servizi con consulenza morale e psico-sanitaria per singoli, coppie e famiglie, scuole, Enti Pubblici e Privati;
 - c) viaggi formativi, corsi residenziali, campi scuola, scambi culturali con giovani di altre nazioni;
 - d) attivazione di varie iniziative di solidarietà inerenti alla condizione giovanile e sociale in genere, attraverso l'erogazione di servizi alla cittadinanza con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
 - e) promozione di progetti che favoriscano le relazioni sociali, per la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, anche nella prospettiva della sostenibilità ambientale di lungo termine;
 - f) attività socio-culturali formative mediante anche l'istituzione di scuole di ogni genere e grado, legalmente riconosciute, con annessi servizi sussidiari (mense, palestre, attrezzature sportive, ricreative, residenziali e del tempo libero); iniziative per il recupero dell'obbligo scolastico e l'orientamento scolastico, lavorativo e professionale; centro studi, ricerche e conferenze sulla condizione giovanile, sulle devianze giovanili, sulla disabilità, sulla fruizione del territorio e dei servizi messi a disposizione dei cittadini da parte della società;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- h) organizzazione e svolgimento di convegni, mostre, corsi, eventi culturali, sportivi e ricreativi, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) elaborazione, autonoma e/o su incarico di Enti Pubblici e/o organismi privati, di studi, piani di fattibilità e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui sopra;
- m) riferendosi ai principi di cui all'art. 4, cooperazione con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della formazione globale della persona, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) raccolta, preparazione e diffusione di materiale informativo e promozionale utile per realizzare le finalità dell'Associazione;
- p) istituzione di premi e borse di studio;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 7 - ATTIVITÀ AUSILIARIE E STRUMENTALI

7.1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dalla legge. Essa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

7.2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dalla normativa vigente, nonché vietate da altre disposizioni nazionali e regionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

7.3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

7.4. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida elaborate dalle autorità competenti.

7.5. L'Associazione potrà svolgere attività commerciale nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento vigente.

7.6. L'Associazione potrà fare tutti gli adempimenti utili secondo i regolamenti attuativi del Codice del Terzo Settore e s.m.i. per acquisire la denominazione di Ente del Terzo Settore.

TITOLO III - SOCI

Art. 8 - DELLE PERSONE DEI SOCI

8.1. I soci dell'Associazione si dividono in tre categorie: ordinari, onorari e fondatori.

8.2. Sono associabili in qualità di soci ordinari tutti coloro che condividono in modo espresso gli scopi e le finalità dell'Associazione e

che, intendendo contribuire attivamente al loro perseguimento, presentano richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, e versano la quota sociale.

8.3. Spetta al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, deliberare sulle domande di ammissione entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta, ascoltato il parere dell'Assistente Spirituale. Un mancato pronunciamento allo scadere di tale data comporta un implicito rifiuto.

8.4. Spetta al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, fissare l'importo annuo della quota sociale.

8.5. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione, i quali, tuttavia, non godono dei diritti né sono sottoposti ai doveri di cui agli articoli seguenti.

8.6. Sono soci fondatori i partecipanti all'atto costitutivo e nello specifico: Valerio Lucio Chiovaro, Giuseppe Falcone, Giovanni Mazza, Domenico Paino e Alfredo Pudano.

Art. 9 - DEI DIRITTI DEI SOCI

9.1. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee.

9.2. I soci hanno diritto di voto - che possono esercitare direttamente o per delega scritta - per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni, per l'approvazione delle delibere assembleari, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, per l'approvazione dello scioglimento dell'Associazione e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Presidente.

9.3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

9.4. I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto.

9.5. I Soci hanno diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione secondo le finalità della stessa.

Art. 10 - DEI DOVERI DEI SOCI

10.1. Tutti i Soci partecipano gratuitamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

10.2. Gli Associati devono versare la quota di adesione per l'anno sociale, secondo l'importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

10.3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

10.4. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Art. 11 - DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE

11.1. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

11.2. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

11.3. La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del Socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi, da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

11.4. La decadenza, tra l'altro, è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:

- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

- b) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di Socio o agli impegni assunti verso l'Associazione.

11.5. Il recesso deve essere manifestato per lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata indirizzata al Presidente ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione.

11.6. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato e, se ancora non versato, sono tenuti al pagamento della quota annua.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - DEGLI ORGANI SOCIALI

12.1. Sono organi - necessari o facoltativi - dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Assistente Spirituale;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1. L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari e fondatori ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Nel caso in cui non sia socio dell'Associazione, è invitato a partecipare alle adunanze assembleari, senza diritto di voto ma con solo diritto d'intervento, anche l'Assistente Spirituale.

13.2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, confermare la eventuale cooptazione dei membri decaduti del Consiglio Direttivo, deliberare in ordine alle linee programmatiche all'Associazione ed inoltre circa ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle. Essa è in ogni caso inderogabilmente competente a deliberare su ogni punto riservato ad essa dalla legge.

13.3. L'Assemblea è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione. Può anche essere convocata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, nonché dal Collegio dei Proviviri o dai due terzi dei soci aventi diritto di voto, che ne facciano richiesta in ragione di una valida motivazione, ovvero in caso di inazione o gravi inadempienze del Presidente o del Consiglio Direttivo. Può anche essere convocata, per le materie di rispettiva competenza, dall'Organo di Controllo ovvero dall'Assistente Spirituale, se presenti, in caso di gravi inadempienze o inazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

13.4. L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno sette giorni prima la data dell'adunanza, ed inoltre con comunicazione scritta, inviata negli stessi termini mediante mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione da parte dei soci, ivi inclusi la posta elettronica certificata e sistemi di messaggistica istantanea dotati di avviso di ricezione.

13.5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

13.6. L'Assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto, e delibera col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

13.7. Presidente dell'Assemblea è di norma il Presidente dell'Associazione. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associa-

zione; in caso di loro assenza, l'Assemblea procede a conferire tali incarichi a membri del Consiglio Direttivo o, in caso di loro assenza, ad altri Soci.

13.8. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede di svolgimento ed i singoli luoghi in cui si trovano i Soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti, inclusi il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario dell'Assemblea, siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

13.9. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere e sottoscrivere il verbale dell'adunanza, può altresì trovarsi in luogo diverso da quello in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.

13.10. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute validamente assunte.

13.11. In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

13.12. Oltre al proprio voto, ogni Socio può validamente esprimere in assemblea voti ulteriori in ragione del numero di deleghe conferitegli. Il numero massimo di deleghe conferibili a ciascun socio è pari a tre. La delega deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea ed il Segretario dell'Assemblea dovrà, in apertura dell'adunanza assembleare, dare comunicazione agli intervenuti del numero di deleghe conferite a ciascun Socio.

13.13. Il Presidente dell'Assemblea durante la riunione dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario dell'Assemblea; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

13.14. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea. Esso andrà raccolto nel libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

13.15. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

13.16. All'Assemblea dei soci si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2372 commi 4 e 5 e 2373 del codice civile.

Art. 14 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria secondo il principio maggioritario. Il Consiglio Direttivo, secondo le esigenze della vita associativa, indica il numero dei membri e predisponde una lista di soggetti da eleggere quali Consiglieri. I Soci possono comunque eleggere alla carica di Consigliere Soci in numero diverso da quello indicato dal Consiglio Direttivo e comunque non presenti nella lista da questo predisposta. Si applica l'art. 2380-bis comma 5 del codice civile.

14.2. I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, restano in carica per cinque anni e, in caso di recesso anticipato ovvero decadenza per qualunque altra causa, sono sostituiti da Soci che il Consiglio medesimo provvederà a cooptare. Lo stesso Consiglio, intervenuta la cooptazione di nuovi Soci quali Consiglieri, provvederà con urgenza a convocare l'Assemblea dei Soci affinché questa ratifichi la cooptazione ovvero deliberi in ordine alla cooptazione di Soci diversi da quelli individuati dal Consiglio Direttivo.

14.3. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

14.4. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

14.5. Il Consiglio Direttivo può distribuire al suo interno specifiche deleghe e può stabilire che a ciascun consigliere delegato spetti una rappresentanza limitata alla specifica delega. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

14.6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta o telefonica ovvero effettuata mediante altri sistemi di messaggistica istantanea dotati di avviso di ricezione, contenente la data e l'ordine del giorno. È pure possibile che il Consiglio si convochi per la riunione successiva al termine di una sua adunanza: di ciò si darà atto nel verbale redatto a cura del membro verbalizzante. Ogni difetto di convocazione è sanato dalla presenza di tutti i Consiglieri i quali, però, non devono opporsi alla trattazione di punti posti all'ordine del giorno.

14.7. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle deliberazioni assembleari programmatiche e consultive, per la direzione ed amministrazione dell'Associazione, e per quanto stabilito in merito dallo statuto.

14.8. È in sua facoltà redigere o far redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

14.9. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea dei Soci a fissare la sede legale dell'Associazione, a trasferire la sede legale e ad istituire sedi operative secondarie. All'interno del medesimo Comune, può liberamente trasferire la sede dell'Associazione, così come stabilito all'art. 2 del presente statuto.

14.10. Il Consiglio Direttivo è responsabile insieme al Presidente delle scelte associative, dell'utilizzo delle strutture e di ogni bene di proprietà o in uso all'Associazione, nonché vigila costantemente sul rispetto delle norme di legge da parte dell'Associazione.

Art. 15 - DEL PRESIDENTE

15.10. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Associazione, eccezion fatta per l'ipotesi di deleghe consiliari. Egli può conferire procure ad altri soci dell'Associazione o suoi lavoratori dipendenti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, decidendo in caso di parità di voti; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

15.11. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, la quale lo indica tra i consiglieri eletti. In caso di suo recesso, decesso o de-

cadenza per altra causa, il Consiglio Direttivo, dopo aver cooptato un Socio quale nuovo membro, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di ratifica di cui all'art. 14.

15.12. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari a membri del Consiglio e dell'Associazione. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente ovvero dal membro più anziano, per tale intendendosi il più anziano anzitutto per incarico e poi per età anagrafica, del Consiglio Direttivo. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

15.13. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

16.1. Il Segretario, se nominato dal Presidente, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura tutti gli altri libri associativi ai sensi di legge; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Presidente, potendosi avvalere della collaborazione di altri soci o dipendenti dell'Associazione.

16.2. Il Tesoriere, se nominato dal Presidente, si occupa di adempiere tutti gli obblighi di legge in materia bilancistica, fiscale, previdenziale e laburistica nel rispetto della normativa vigente. Egli supervisiona la stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo deve adottare, potendosi avvalere della collaborazione di altri soci o dipendenti dell'Associazione ovvero di altri soggetti esterni.

16.3. Tali funzioni, se non affidate a specifici Consiglieri, saranno comunque ripartite tra i membri del Consiglio.

Art. 17 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

17.1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un organo di controllo monocratico (*ovvero collegiale*) il cui componente dovrà scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Qualora le disposizioni vigenti di legge lo richiedano, superata una certa soglia dimensionale dell'Associazione, l'organo di controllo sarà obbligatoriamente nominato dall'Assemblea sulla base di una proposta del Consiglio Direttivo. Per il caso di nomina di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

17.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia effettuata, sia stato redatto in conformità alla legge. L'organo di controllo può, in caso di gravi inadempienze o di inazione del Presidente o del Consiglio Direttivo circa le materie sopra elencate, convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

17.3. Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e sottoponga apposita richiesta all'Assemblea dei Soci, essa può nominare un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, per il caso in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria ai sensi di legge. A tal fine, il Consiglio Direttivo può anche nominare un soggetto esterno incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 18 - DELL'ASSISTENTE SPIRITUALE

18.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Assistente Spirituale, il quale supporta il Consiglio medesimo nella predisposizione di strumenti utili alla formazione olistica dei Soci e dei Volontari e degli Assistiti dell'Associazione, nonché utili al perseguimento delle finalità associative. Egli vigila sulla realizzazione degli scopi di promozione umana e spirituale della stessa e sull'operato morale dell'Associazione.

18.2. L'Assistente Spirituale è un membro dell'Ordine Sacro ovvero un religioso o una religiosa.

18.3. In ragione della condivisione totale degli scopi ideali dell'Associazione che ha ideato e contribuito a fondare, nonché della conoscenza granulare della vita associativa e di quanti vi partecipano, il primo Assistente Spirituale, vita sua natural durante, è individuato nella persona di don Valerio Chiovaro.

18.4. L'Assistente Spirituale vigila sull'aderenza delle scelte gestorie ai principi ed alle finalità dell'Associazione, come fissate da Statuto.

18.5. L'Assistente Spirituale può utilizzare gratuitamente le strutture ed i beni gestiti dall'Associazione per la cura pastorale dei giovani, secondo gli specifici obiettivi e finalità propri dell'Associazione. A questo fine, mantenendo autonomia decisionale rispetto alle concrete modalità di cura spirituale, comunica preventivamente le sue iniziative al Consiglio Direttivo.

18.6. L'Assistente Spirituale è convocato alle adunanze del Consiglio Direttivo, potendo partecipare alle medesime ed intervenire su ciascun punto posto all'Ordine del Giorno, senza però poter esercitare alcun diritto di voto. Esprime un parere in ordine all'ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 19 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1. I soci fondatori ed i Presidenti dell'Associazione cessati dalla carica - purché non per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione stessa - costituiscono un Collegio dei Probiviri che vigila sulla fedeltà della gestione ai principi fondanti ed ispiratori dell'Associazione.

19.2. Possono far parte del Collegio dei Probiviri solamente quanti in possesso della qualifica di socio.

19.3. Il Collegio dei Probiviri può, in caso di gravi inadempienze o di inazione del Presidente o del Consiglio Direttivo circa gli scopi associativi, convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 20 - DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

20.1. Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive, gratuite, essendo possibile solamente un rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per la realizzazione di attività connesse alla carica.

TITOLO VI - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 21 - DEL PATRIMONIO SOCIALE

21.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dal patrimonio formato da:

- 1) fondo iniziale di euro 30.000;
- 2) quote associative e contributi degli aderenti;
- 3) donazioni, lasciti testamentari e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 4) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- 5) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 10) altre entrate compatibili con le finalità sociali di volontariato;
- 11) interessi o altri frutti derivanti da rapporti bancari, assicurativi, d'investimento;
- 12) ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

Art. 22 - DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

22.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo con rendiconto economico e finanziario, e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il Tesoriere o, se non nominato, un membro delegato del Consiglio Direttivo curerà tutti gli adempimenti pubblicitari, personalmente ovvero avvalendosi della collaborazione di un dipendente dell'Associazione o di altro professionista incaricato.

22.2. Dal bilancio dovranno analiticamente risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

22.3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

22.4. È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 23 - DELLE MODIFICHE STATUTARIE

23.1. Eventuali modifiche del presente statuto, incluse la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, dovranno essere proposte dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo, a-

scoltati i motivati pareri dei membri dell'Associazione, e deliberate dall'Assemblea straordinaria.

Art. 24 - DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione è proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ascoltati i motivati pareri dei membri dell'Associazione, ed è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

24.2. Con la delibera di scioglimento e messa in liquidazione, l'Assemblea nomina l'organo di liquidazione, monocratico o collegiale, definendone i relativi poteri.

24.3. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

24.4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

25.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore.

25.2. Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), tra cui quelle legate alla denominazione di Ente del Terzo Settore, devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/2017.

F.to: Demetrio MALTESE

F.to: MARCO FARINA NOTAIO